COMUNE DI BICCARI

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA CALCARE E DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA MIA GIOIA.

Articolo 1

Oggetto della Concessione

Il Comune di Biccari, riconoscendo l'importanza della pratica sportiva e dell'associazionismo, con il presente regolamento disciplina le modalità di concessione in uso dei seguenti impianti e/o strutture sportive e ricreative comunali:

- a) Palestra Via Mia Gioia
- b) Campo sportivo Via Calcare.

Articolo 2

Scopo della Concessione e utilizzo della struttura

La concessione degli impianti di cui al precedente punto è finalizzata esclusivamente alla pratica di attività sportive, ricreative, culturali e socio-educative, con assoluto divieto di qualsiasi attività a fine di lucro.

Articolo 3

Beneficiari

Possono presentare la domanda di concessione in uso per la realizzazione di eventi singoli o continuativi, e/o per partecipare a campionati, tornei e/o manifestazioni agonistiche promosse da federazioni sportive riconosciute dal CONI:

- a) le Associazioni con sede legale in Biccari regolarmente iscritte all'Albo tenuto dal Comune di Biccari
- b) le Associazioni non aventi sede legale in Biccari
- c) gli Enti e/o altri soggetti per eventi patrocinati dall'Amministrazione comunale e/o debitamente motivati.

Articolo 4

Presentazione della domanda

La domanda di concessione deve essere presentata esclusivamente mediante il modello opportunamente approvato dalla Giunta Comunale e deve necessariamente essere corredata dai seguenti documenti:

- a) Atto costitutivo, statuto ed elenco soci (e/o utilizzatori) dell'Associazione richiedente, se non già agli atti del Comune (solo elenco utilizzatori per richieste di Enti e/o altri soggetti)
- b) Breve descrizione dell'attività che si intende svolgere
- c) Indicazione dell'eventuale quota di cofinanziamento richiesta ai soci e/o agli utilizzatori.

In caso di partecipazione a campionati, tornei e/o manifestazioni dilettantistiche stagionali promosse da federazioni sportive affiliate al CONI che prevedono l'utilizzo della struttura in maniera continuata per l'intera stagione agonistica, la domanda deve essere presentata dal 1° al 30 luglio di ogni anno.

Articolo 5

Esame delle domande

Le domande sono valutate dalla Giunta comunale entro 30 giorni dalla presentazione, secondo i seguenti criteri:

- a) Stabilito un monte ore di utilizzo della struttura di 56 ore settimanali (dalle 14.30 alle 22.30 per 7 giorni settimanali), è prioritariamente garantito l'utilizzo delle strutture alle Associazioni con sede legale in Biccari che abbiano almeno il 50% dei soci atleti residenti in Biccari, impegnate nell'espletamento di campionati promossi da federazioni sportive affiliate al CONI nelle giornate di svolgimento delle gare (per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle gare) e per altre 6 ore settimanali dedicate agli allenamenti. Alle Associazioni che partecipano a più campionati sono concedibili ulteriori 2 ore settimanali per gli allenamenti afferenti ciascun campionato fino al massimo di 10 ore.
- b) Successivamente, sono valutate le richieste delle altre Associazioni con sede legale in Biccari che abbiano almeno il 50% dei soci atleti residenti in Biccari, non impegnate in alcun campionato, alle quali sono concedibili n. 2 ore settimanali ciascuna.
- c) Successivamente sono ripartite tra tutte le Associazioni con sede legale in Biccari che abbiano almeno il 50% dei soci atleti residenti in Biccari richiedenti un numero di ore superiore a quello minimo stabilito per la partecipazione ai campionati (6/10 ore settimanali) o per lo svolgimento di altre attività (2 ore settimanali).
- d) Successivamente potranno essere accolte le richieste delle Associazioni non aventi sede legale in Biccari
- e) In caso di più richieste afferenti gli stessi giorni ovvero gli stessi orari, si terrà conto dell'ordine di presentazione al protocollo.
- f) E' sempre fatta salva la possibilità per le Associazioni richiedenti di proporre, di comune accordo, ripartizioni orarie alternative alla Giunta comunale, che ne prende atto
- g) E' competenza della Giunta comunale valutare le richieste di utilizzo in fasce orarie diverse da quelle di cui al punto a) del presente articolo e quelle di Enti e/o altri soggetti di cui all'art. 3 comma 1 punto c).
- h) La Giunta si riserva la facoltà di utilizzo anche in fasce orarie già concesse per assicurare lo svolgimento di attività istituzionali.
- i) La Giunta si riserva di non ammettere le richieste pervenute da Associazioni composte da persone fisiche aderenti ad altre Associazioni già autorizzate e/o in altro modo elusive del presente regolamento.

Articolo 6

Oneri

L'utilizzo dei beni di cui al presente regolamento è Gratuito:

- a) In caso di eventi patrocinati dall'Amministrazione comunale;
- b) in caso di eventi singoli, saltuari e limitati della durata di massimo 3 giorni (tornei, saggi, manifestazioni, ecc..);
- c) in caso di partecipazione a campionati nel giorno della gara ufficiale e per massimo 6/8 ore settimanali per gli allenamenti;
- d) in ogni altro caso fino ad un massimo di 2 ore settimanali;

l'utilizzo dei beni di cui al presente regolamento prevede un contributo:

- a) per le utilizzazioni per un numero di ore superiore al numero minimo di 6/10 ore settimanali, in caso di partecipazione a campionati, ed al numero di 2 ore settimanali per tutti gli altri casi
- b) per le utilizzazioni nelle quali è previsto un pagamento e/o cofinanziamento da parte degli iscritti, dei soci e/o degli utilizzatori
- c) per l'utilizzazione da parte di Associazioni, Enti e/o soggetti non aventi sede legale in Biccari, con esclusione dei casi di cui ai punti a) e b) comma 1 del presente articolo.

Il contributo orario è di € 20,00 e deve essere versato nei modi previsti dalla Giunta comunale nella delibera di autorizzazione.

Articolo 7

Obblighi del Concessionario

Il concessionario si obbliga:

- a) ad assicurare l'uso diligente dei beni di cui al presente regolamento da parte dei propri associati e dei terzi autorizzati;
- b) all'apertura, vigilanza e chiusura dell'impianto, alla custodia e alla pulizia dei locali, al termine degli allenamenti, delle partite e delle manifestazioni.

Articolo 8

Modalità di consegna e riconsegna degli immobili

Gli impianti sportivi oggetto del presente regolamento sono descritti nell'apposito verbale che sarà allegato all'autorizzazione.

Gli stessi beni dovranno essere riconsegnati alla scadenza nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.

Al termine della concessione l'inventario deve essere aggiornato nella quantità, valore e stato d'uso dei beni in contraddittorio tra le parti che redigeranno apposito verbale.

Articolo 9

Responsabilità del concessionario

Per tutta la durata della concessione il concessionario sarà considerato, a termini di legge, consegnatario responsabile e custode della proprietà comunale ad esso affidata. Il concessionario dovrà integrare al Comune le eventuali differenze numeriche riscontrate all'atto dell'inventario.

Articolo 10

Accertamenti e verifiche

Il personale del Comune all'uopo incaricato può accedere alla struttura oggetto del presente regolamento, accertare lo stato della stessa, effettuare tutte le indagini e i controlli che riterrà necessari, secondo competenza. Lo stesso, qualora accerti delle anomalie provvederà a riferire immediatamente all'Amministrazione.

Articolo 11

Risarcimento danni e garanzie

Tutti i danni causati a cose ed a persone durante la concessione d'uso dovranno essere risarciti dal concessionario all'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario, a tale scopo, ha l'obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa con idonei massimali (non inferiore a 500.000,00 €) a titolo d garanzia conseguente all'attività svolta per danni a terzi.

Il concessionario terrà comunque sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a persone o a cose, a causa delle attività svolte all'interno della struttura.

Nel caso la struttura richieda la temporanea chiusura totale o parziale, il Concessionario non potrà accampare pretese alcune verso il Comune, salvo la restituzione dell'eventuale contributo versato.

Articolo 12

Oneri a carico dell'Ente concedente

L'Amministrazione Comunale assume a carico del proprio bilancio comunale le seguenti spese:

- manutenzioni ordinarie;
- manutenzioni straordinarie e migliorie;
- spese di gestione (luce, acqua, gas).

Articolo 13

Revoca concessione

La concessione potrà essere revocata ad insindacabile giudizio della Giunta comunale in caso di:

- a) violazione delle norme che la disciplinano;
- b) utilizzo dei beni oggetto della concessione per usi diversi;
- c) sostanziali modificazioni dello statuto.

Articolo 14

Abrogazioni ed entrata in vigore

L'entrata in vigore del presente regolamento costituisce abrogazione e revoca di ogni altro regolamento e/o atto di concessione ovvero autorizzazione vigente.

Articolo 15

Norma transitoria

Nell'anno in corso non trovano applicazione le disposizioni del presente regolamento afferenti l'ordine da seguire per l'attribuzione degli orari, solo in caso di accordo tra tutte le Associazioni richiedenti.